

Sicurezza del lavoro: il nuovo quadro delle scadenze per imprese e professionisti

Mario Gallo Professore a contratto di Diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Cassino

Il 16 maggio 2009 imprese e professionisti sono chiamati ad adempiere a una serie di obblighi derivanti dall'applicazione del Dlgs n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro)

Per effetto del metodo «a scaglioni» adottato dal legislatore nel Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, e confermato dalla successiva legge 27 febbraio 2009, n. 14, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» (in *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 2009, n. 49 - S.O. n. 28), l'efficacia temporale delle nuove disposizioni introdotte dalla riforma in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata modulata progressivamente. Il nucleo centrale, com'è noto, già è in vigore dal 15 maggio 2008 mentre dallo scorso 1° gennaio i datori di lavoro hanno anche l'obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi e il relativo documento secondo le nuove disposizioni (cfr. artt. 17, 28 e 29 del Dlgs n. 81/2008)⁽¹⁾. Tuttavia, quest'ininterrotta produzione normativa, accompagnata da diversi rinvii, se da un lato ha ammortizzato l'impatto della novellata disciplina, dall'altro ha, purtroppo, anche caotizzato il quadro degli adempimenti rendendolo un mosaico complesso sempre più difficile da comporre; pertanto, alla luce di tali difficoltà applicative appare necessario compiere una breve ricognizione del quadro delle scadenze, concentrando l'attenzione soprattutto su quelle del prossimo mese di maggio che interesseranno significativamente le imprese e i professionisti.

La comunicazione annuale all'Inail dei nominativi dei RIs: criticità e profili applicativi

Una prima scadenza particolarmente rilevante, specie per i consulenti del lavoro, è prevista per il

16 maggio 2009, termine entro il quale il datore di lavoro o il dirigente sono tenuti a «comunicare annualmente all'Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza» (art. 18, comma 1, lett. aa, del Dlgs n. 81/2008). Il nuovo adempimento è stato regolamentato dalla circolare dell'Inail 12 marzo 2009, n. 11, che ha definito la procedura operativa e i termini per la presentazione della comunicazione (si veda la tabella a pag. 39). L'obbligo in esame interessa tutti i datori di lavoro, sia pubblici o privati, secondo la nozione prevista dall'art. 3, comma 1, ovvero i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, ed ha diverse finalità (si veda il riquadro a pag. 39). Pertanto, rientrano nel campo applicativo di tale obbligo di comunicazione non solo i datori di lavoro delle imprese e i professionisti, ma anche quelli che ricoprono tale ruolo in enti non aventi scopo di lucro, come per esempio:

- a) le associazioni sportive;
- b) le associazioni sindacali;
- c) i circoli ricreativi senza fine di lucro;
- d) le associazioni di volontariato;
- e) gli enti sacri;
- f) le Onlus;
- g) associazioni varie e fondazioni.

Si osservi, inoltre, che l'obbligo è esteso anche alle aziende e le pubbliche amministrazioni che non sono assicurate presso l'Inail (si pensi, per esempio, alle imprese del settore marittimo). Naturalmente la comunicazione dovrà essere presentata solo nel caso in cui i lavoratori hanno eletto il proprio rappresentante per la sicurezza (RIs) in carica al 31.12.2008, ad esclusione delle fattispecie in cui sia presente un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) o di comparto (Rlsc), come chiarito nel Comunicato congiunto Inail-Cna - Confartigianato e altri del 2 aprile 2009⁽²⁾. Inoltre, come ha precisato l'Inail per il momento sono esclusi dall'adempimento le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enun-

(1) Per un approfondimento si veda dell'Autore, *Guida pratica sicurezza del lavoro*, Il Sole 24 Ore Editore, 2009.

(2) Si veda anche *Guida al Lavoro* n. 9/2009, pag. 28 e segg., per un approfondimento sulle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli obblighi gestionali a carico dell'azienda.

Comunicazione dei nominativi dei RIs da parte del datore: precisazioni Inail

INAIL - DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE, CNA CONF. NAZ. ARTIGIANATO
E PMI CONFARTIGIANATO CASARTIGIANI CLAAI - COMUNICATO CONGIUNTO 2 APRILE 2009

In seguito ai dubbi interpretativi sorti in merito alla pubblicazione della circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi, Dlgs n. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. aa) - si specifica che la circolare e la procedura on-line **riguardano esclusivamente** la comunicazione dei dati del **rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza**.

Per quanto riguarda altre fattispecie (ad esempio rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di comparto) non va effettuata alcuna comunicazione; saranno fornite successive istruzioni anche in relazione all'evoluzione del Testo unico in materia.

Si precisa infine che anche le Associazioni, attraverso i legali rappresentanti titolari della autorizzazione per l'accesso ai servizi dell'Inail, possono effettuare la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.

ciati dall'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 81/2008, in considerazione del previsto rinvio a successivi decreti attuativi entro il nuovo termine del 16 maggio 2010 (cfr. art. 32, legge n. 14/2009).

La comunicazione deve essere effettuata per anno solare e deve essere presentata esclusivamente per via telematica - seguendo la procedura on line disponibile sul sito ufficiale dell'Inail nella sezione «Punto cliente» e denominata «Dichiarazione RIs» - entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento; tuttavia, in considerazione dei tempi ristretti - ma forse anche in ragione della prossima emanazione del decreto correttivo al Dlgs n. 81/2008 - per il solo 2008 come già è stato evidenziato la comunicazione dovrà essere presentata telematicamente entro il 16 maggio 2009 con la possibilità, in via del tutto eccezionale in caso di problemi tecnici, d'inviarla all'Inail a mezzo fax - il numero è indicato nella circolare - servendosi dell'apposito modello disponibile presso le sedi territoriali o prelevandolo dal sito ufficiale dell'Istituto assicuratore. L'adempimento potrà essere curato direttamente dal datore di lavoro o tramite il proprio consulente abilitato ai sensi della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili e avvocati) o attraverso

la propria associazione sindacale (cfr. *Comunicato congiunto del 2 aprile 2009 Inail-Cna - Confartigianato e altri*). Un aspetto molto importante sul quale occorre che sia fatta attenzione è che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa⁽³⁾ nella quale è stato eletto il rappresentante dei lavoratori ai sensi dell'art. 47 del Dlgs n. 81/2008 e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente: pertanto per la comunicazione 2009 occorrerà fare riferimento al 31.12.2008⁽⁴⁾. Inoltre, nell'ipotesi di aziende plurilocalizzate il datore di lavoro o il dirigente delegato ha l'obbligo di presentare più comunicazioni annuali. Per esigenze di uniformità e di sistematicità sono tenuti a presentare la predetta comunicazione per il 2008 anche coloro che già precedentemente, prima dell'emanazione di tale provvedimento, avevano inviato le segnalazioni tramite posta o fax.

Per quanto riguarda, invece, il contenuto della comunicazione annuale, la circolare Inail n. 11/2009 ha precisato che deve contenere oltre le informazioni generali sull'unità produttiva (ossia numero progressivo, denominazione e indirizzo) ovviamente anche quelle relative al rappresentante dei lavoro-

(3) Si precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. t), del Dlgs n. 81/2008, per unità produttiva s'intende lo «stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale».

(4) Si osservi che l'adempimento comunicativo in esame appare anche utile per effettuare un monitoraggio aziendale sullo stato della formazione, molto spesso trascurata, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RIs). Infatti, occorre ricordare che l'art. 37, comma 10, del Dlgs n. 81/2008 ha confermato l'obbligo per il datore di lavoro, già previsto dal Dlgs n. 626/1994, di far frequentare il RIs ad un apposito corso di formazione; tuttavia, mentre il comma 11 ha stabilito i nuovi contenuti minimi dell'attività formativa, il comma 12 ha introdotto anche il nuovo obbligo dell'aggiornamento periodico attribuendo alla contrattazione collettiva nazionale il compito di disciplinare le modalità attuative, fermo restando che la durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Infine, si ricorda che l'omessa formazione comporta l'applicazione nei confronti del datore di lavoro e del dirigente della sanzione dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da euro 2.000 a euro 4.000 (art. 55), fatti salvi i benefici previsti dall'istituto dalla prescrizione obbligatoria ex Dlgs n. 758/1994, che consente di sanare l'illecito regolarizzando l'omissione commessa e pagando entro 30 giorni una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita (cfr. circ. Ministero del lavoro e della previdenza sociale 14 maggio 2004, n. 665 e Cass. pen., sez. III, 31 marzo 2005).

Gli obiettivi del nuovo obbligo di comunicazione annuale dei nominativi del Rls all'Inail

	Costruzione di una banca nazionale degli Rls da integrare nel futuro Sinp (art. 8, Dlgs n. 81/2008)
Comunicazione annuale Rls	➔
	Individuazione delle aziende prive di Rls, destinatarie del controllo del rappresentante territoriale (art. 48, Dlgs n. 81/2008)
	Elenco aziende tenute alla contribuzione annuale al fondo presso l'Inail (art. 52, Dlgs n. 81/2008)

La comunicazione annuale degli Rls in sintesi (Art. 18, comma 1, lett. aa, Dlgs n. 81/2008 - Circolare Inail 12 marzo 2009, n. 11)

Soggetti obbligati	Tutti i datori di lavoro, sia pubblici o privati, secondo la nozione prevista dall'art. 3, comma 1, del Dlgs n. 81/2008, ovvero i dirigenti delegati, di aziende e enti anche non assicurati all'Inail. - Sono obbligati anche: 1. le associazioni sportive; 2. le associazioni sindacali; 3. i circoli ricreativi senza fine di lucro; 4. le associazioni di volontariato; 5. gli enti sacri; 6. le Onlus; 7. associazioni varie e fondazioni.
Soggetti esonerati	Amministrazioni e gli Istituti previsti dall'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 81/2008
Periodicità	Annuale
Presupposto	Presenza nell'unità produttiva di un rappresentante dei lavoratori con incarico al 31.12.2008
Termine di presentazione	31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Solo per il 2008 la scadenza è fissata al 16 maggio 2009
Procedura	Telematica tramite il sito Inail (www.inail.it), applicativo «Dichiarazione Rls», con la possibilità d'invviare, in via eccezionale, il modello a mezzo fax in caso di problemi tecnici
Contenuto	- Dati dell'unità produttiva - Dati del Rls (codice fiscale, cognome, nome, data inizio incarico)
Comunicazione rettificativa	Entro il termine di presentazione
Sanzione	Sanzione pecuniaria di euro 500,00 a carico del datore di lavoro o dirigente delegato (art. 55, Dlgs n. 81/2009).
Organi di vigilanza	Azienda sanitaria locale e agli altri organi previsti dall'art. 13 del Dlgs n. 81/2008 (ad esempio servizio ispettivo della Dpl per l'edilizia)

ratori e precisamente: codice fiscale; cognome e nome; data d'inizio dell'incarico. Si osservi che desta qualche perplessità la richiesta anche dalla data di decorrenza delle nomine in quanto il già citato articolo 18 del Dlgs n. 81/2008 non prevede tale obbligo; nella circolare n. 11/2009 l'Inail ha giustificato tale scelta «...ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine». Al termine dell'insediamento l'applicativo «Dichiarazione Rls» rilascerà

la ricevuta della comunicazione, anche ai fini dell'esibizione in caso di accesso da parte degli organi di vigilanza competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Inoltre, la circolare regola anche la rettifica dei dati precedentemente comunicati concedendo a tal fine 5 giorni dal primo invio; scaduto tale termine non sarà più possibile rettificare la comunicazione originaria anche se è consentito riproporre una nuova sempre entro le citate

scadenze, ossia 16 maggio 2009 per l'anno 2008 e 31 marzo per le successive. Infine, occorre precisare che l'omessa presentazione della comunicazione annuale dei nominativi degli Rls dà origine ad un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria di euro 500,00 a carico del datore di lavoro o dirigente (art. 55, Dlgs n. 81/2008); si osservi, tuttavia, che l'Inail non ha funzioni di vigilanza sull'osservanza di tale obbligo in quanto le competenze in materia spettano all'azienda sanitaria locale e agli altri organi previsti dall'art. 13 del Dlgs n. 81/2008 (come, ad esempio, i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro per il settore dell'edilizia).

La data certa al documento di valutazione dei rischi

e la nuova posizione della Cassazione

Dal prossimo 16 maggio decorre anche l'obbligo per il datore di lavoro di conferire la data certa al documento di valutazione dei rischi. Il legislatore non ha vincolato il conseguimento del risultato della «data certa» ad un solo specifico strumento ma, al contrario, ha ammesso in linea di principio molteplici soluzioni conferendo in tal senso un'ampia autonomia che trova conferma anche nella formulazione particolarmente ampia adottata dal legislatore nel comma 2 dell'art. 28 del Dlgs n. 81/2008 che, tuttavia, potrebbe subire significative modifiche per effetto del decreto correttivo in corso di definizione. Pertanto, la data certa può essere conferita attraverso vari strumenti come, per esempio, l'autoprestazione tramite gli uffici postali, prevista dall'art. 8 del Dlgs 22 luglio 1999, n. 261, «Attuazione della direttiva n. 97/67/Ce concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio», la posta elettronica certificata (Dpr 11 febbraio 2005, n. 68) la marca temporale (art. 8, comma 1, e art. 22, comma 1, lettera g, del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445) e la spedizione a mezzo raccomandata del Dvr⁽⁵⁾. Tale adempimento non deve essere sottovalutato in quanto la Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza del 25 novembre 2008, n. 43840, ha espresso un preciso orientamento in base al quale un documento per la sicurezza del lavoro - il caso affrontato dalla S.C. riguardava la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione - sprovvisto di data certa esibito dal datore di lavoro dopo lo svolgimento dell'attività ispettiva dell'organo di vigilan-

za non è idoneo a provare che lo stesso sia stato elaborato prima del controllo effettuato; inoltre, è da ritenersi altresì inidonea la prova testimoniale per dimostrare che l'atto è stato formato prima dell'accertamento. In altri termini, dal prossimo 16 maggio il mancato rispetto del requisito dalla data certa rischia d'invalidare seriamente il processo di valutazione dei rischi.

La comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi

Altro obbligo la cui entrata in vigore è prevista per il 16 maggio 2009 è quello posto a carico del datore di lavoro o del dirigente di comunicare i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e si aggiunge a quello previgente della denuncia d'infortunio; destinatario di tale comunicazione è, oltre l'Inail, anche l'Ipsema per il settore marittimo (art. 18, comma 1, lett. r, Dlgs n. 81/2008). Questa nuova comunicazione è stata prevista ai soli fini statistici ed informativi; pertanto, per quegli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni continua ad essere obbligatoria ai fini assicurativi la denuncia prevista dall'art. 53 del Dpr n. 1124/1965. La *ratio* di questo nuovo adempimento risiede da un lato nella necessità di monitorare più accuratamente il fenomeno infortunistico e dall'altro nella previsione della soppressione del registro degli infortuni; infatti, l'art. 53, comma 6, prevede che fino a sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale, che dovrà disciplinare il nuovo sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) previsto dall'art. 8, restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni nonché quelle relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Pertanto, attualmente si assiste alla coesistenza del nuovo obbligo comunicativo con quello di tenuta del predetto registro degli infortuni che a questo punto non trova più ragione di esistere visto che trattasi di una chiara duplicazione di adempimenti.

Per quanto riguarda le modalità operative occorre ricordare che l'Inail con proprio comunicato del 15 maggio 2008 già ha diramato una serie d'istruzioni prevedendo la possibilità di presentare la comunicazione a mezzo fax o tramite posta ordinaria inviando alla sede territoriale competente il modulo di comunicazione appositamente predisposto. Tuttavia, appare poco consigliabile ricor-

(5) Per un approfondimento si veda dell'Autore, *Sicurezza sul lavoro: la data certa del documento di valutazione dei rischi*, in *Guida al Lavoro* n. 48/2008, pag. 19 e segg.

rere alla posta ordinaria in quanto occorrerà avere la prova dell'avvenuta presentazione dalla comunicazione in caso di contestazione degli organi di vigilanza competenti previsti dal già citato art. 13 del Dlgs n. 81/2008. Nel comunicato l'Inail ha altresì precisato che le sedi territoriali Inail potranno accettare anche comunicazioni effettuate senza l'utilizzo del modulo ufficiale, purché riportino la seguente dicitura: «Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - Tu Sicurezza». Si ricorda anche, invece, che non sono stati precisati, almeno per il momento, i tempi da osservare e il rapporto che intercorre tra la comunicazione e la denuncia, e ciò potrebbe determinare incertezze e una nuova duplicazione di adempimenti. Per quanto, invece, riguarda l'aspetto sanzionatorio, si ricorda che l'omessa presentazione della comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro (art. 55, comma 4, lett. l, Dlgs n. 81/2008).

Il divieto delle visite preassuntive

Resta, infine, da evidenziare che sempre dal prossimo 16 maggio avrà effetto anche il tanto discusso divieto assoluto di effettuare le visite mediche in fase preassuntiva (art. 41, comma 3, lett. a, Dlgs n. 81/2008), più volte rinviato. A dire il vero questo divieto già è da ritenersi presente nel nostro ordinamento (cfr. art. 5, legge n. 300/1970) anche se la giurisprudenza non ha espresso un orientamento univoco in merito (cfr. Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 1999, n. 1133 e si vedano anche Cass., sez. lavoro, 4 maggio 1984, n. 2729; 19 marzo 1986, n. 1917; 15 luglio 1987, n. 6224) ma l'elemento innovativo è che con quest'espressa previsione viene dissipato ogni dubbio in merito; tuttavia, nello schema di decreto correttivo del Dlgs n. 81/2008 è prevista la soppressione di tale divieto con il risultato che, ad avviso di chi scrive, in assenza di un intervento sistematico del legislatore, non facile da realizzare, continueranno ancora a permanere le precedenti incertezze interpretative⁽⁶⁾.

Il quadro delle principali scadenze del Dlgs n. 81/2008

Oggetto	Riferimento normativo	Termine
Obbligo per il datore di lavoro e il dirigente di comunicare all'Inail, o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento	Art. 18, comma 1, lett. r), Dlgs n. 81/2008	16 maggio 2009
Comunicazione annuale all'Inail dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori (RIs)	Art. 18, comma 1, lett. aa) Dlgs n. 81/2008	16 maggio 2009
Valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004	Art. 28, comma 1, Dlgs n. 81/2008	16 maggio 2009
Conferimento al documento di valutazione dei rischi dalla data certa	Art. 28, comma 2, Dlgs n. 81/2008	16 maggio 2009
Divieto di visite mediche in fase preassuntiva	Art. 41, comma 3, lett. a), Dlgs n. 81/2008	16 maggio 2009
Disposizioni in materia di protezione da radiazioni ottiche artificiali	Art. 213 e ss. Dlgs n. 81/2008	26 aprile 2010
Emanazione dei decreti attuativi per alcuni settori pubblici e particolari	Art. 3, comma 2, Dlgs n. 81/2008	15 maggio 2010
Disposizioni in materia di protezione da campi elettromagnetici	Art. 206 e ss. Dlgs n. 81/2008	30 aprile 2012
Eliminazione della facoltà per il datore di lavoro che occupa fino a 10 lavoratori di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi	Art. 29, comma 5, Dlgs n. 81/2008	30 giugno 2012 (*)

(*) Il termine è quello massimo: la facoltà di ricorrere all'autocertificazione può essere esercitata fino alla scadenza del 18° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale contenente le procedure standardizzate e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012.

(6) Cfr. anche M. Tiraboschi, *Le correzioni al T.U. della salute e sicurezza sul lavoro*, in *Guida al Lavoro* n. 15/2009, pag. 10 e segg. Si veda anche S. Magrini, *Brevi note in tema di controllo sull'idoneità fisica del lavoratore avviato al lavoro*, in *Cass. pen. Mass.* 1976, 615; C. Smuraglia, *Diritto penale del lavoro*, Napoli 1983, pag. 10; Pucci, *Gli accertamenti sanitari dei lavoratori nella legge n. 300/1970*, in *Riv. it. dir. prev. soc.* 1971, pag. 242 ss.; Tamburrino, *L'art. 5 St. Lav. e la visita di idoneità fisica anteriormente all'assunzione*, cit., pag. 75; A. Vellebona, *Le «visite preassuntive» di fronte all'art. 5 dello statuto dei lavoratori*.